



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA
Via Nicola delli Carri, 15 Foggia
Tel.0881204801-www.flpscuolafoggia.it-mail:info@flpscuolafoggia.it

VADEMECUM

PENSIONE SCUOLA 2020



In attesa del D.M. con cui il M.I.U.R. fisserà il termine entro cui i DIRIGENTI SCOLASTICI, IL PERSONALE DOCENTE ED ATA potrà presentare domanda di cessazione dal servizio con decorrenza 01/09/2020, si ritiene utile fornire indicazioni per tutti coloro i quali, in servizio nelle scuole, sono interessati al pensionamento nel prossimo anno 2020, la FLP SCUOLA FOGGIA, come ogni anno, pubblica un VADEMECUM illustrativo sulle norme che regolano l'accesso alla pensione, il sistema di calcolo del trattamento pensionistico e i termini di riscossione della "cosiddetta buonuscita" ora trattamento di fine rapporto.

Ciò detto, occorre sottolineare come, con legge n. 214 del 22 dicembre 2011, nel sistema pensionistico sia del settore pubblico che privato sono state introdotte norme che hanno apportato profonde modifiche rispetto al sistema previgente. Solo coloro che entro il 31 dicembre 2011 avevano già maturato il diritto a pensione secondo la precedente normativa non sono oggi sottoposti al nuovo sistema pensionistico dettato dalla legge 214/2011.

Forse le più importanti modifiche conseguenti alla legge 214, meglio nota come riforma Fornero, sono state quella della introduzione di un pro- quota contributivo per tutti i lavoratori a partire dal 2012, l'abolizione delle «finestre» (decorrenze), i trattamenti di pensione di vecchiaia e anticipata, i nuovi requisiti per l'accesso alla pensione per i lavoratori che optano per il sistema di calcolo contributivo, le modifiche dei benefici per i lavoratori addetti a lavori usuranti.

Solo con la legge di bilancio 2019 sono stati, poi, introdotti sistemi e norme modificative della legge 214 con la previsione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato. Infatti, il 28 gennaio 2019, in G.U. n. 23 è stato pubblicato il decreto legge n. 4, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, che ha introdotto, in forma sperimentale per tre anni, un'ulteriore possibilità di pensionamento anticipato, la c.d. «pensione quota 100» e nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenze per conseguire il diritto alla pensione anticipata. Non vengono modificate dal decreto le norme relative al conseguimento della pensione di vecchiaia.

In questi giorni, fra l'altro, stiamo assistendo al tentativo di modificare la possibilità di accesso al pensionamento ricorrendo al sistema "PENSIONE QUOTA 100", anche se, ad onor del vero, non sembra che l'accesso alla pensione mediante "quota 100" abbia suscitato un grande "appeal", in particolare nel mondo della scuola.

Il D.L.n. 4 del 28 gennaio 2019, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019, ha introdotto, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di dipendenti.

In particolare, gli articoli da 14 a 17, del citato decreto, prevedono la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al verificarsi delle seguenti condizioni:

ART. 14 - PENSIONE QUOTA 100-

Accesso al trattamento pensionistico, al raggiungimento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi, non coincidenti, presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla normativa e amministrate dall'Inps. Il conseguimento del trattamento pensionistico cui si avrà diritto, avrà decorrenza, trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ART. 15- Blocco adeguamenti alla speranza di vita.

Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Accesso al trattamento pensionistico, al raggiungimento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, di un'anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, c.d. finestra. Per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano, comunque, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ART.16- Opzione donna.

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi, per le lavoratrici autonome, dalla maturazione dei prescritti requisiti, c.d. finestra. Per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 17- Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci.

Accesso al trattamento pensionistico, al raggiungimento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, per i lavoratori c.d. precoci, di un'anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito, c.d. finestra.

Pertanto, salvo interventi da parte del Governo nella legge di Bilancio 2020, si potrà accedere al pensionamento nell'anno 2020 con i seguenti requisiti.

- **PENSIONE DI VECCHIAIA: 67 ANNI DI ETÀ E 20 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA.**
- **PENSIONE ANTICIPATA: 42 ANNI E 10 MESI PER GLI UOMINI E 41 ANNI E 10 MESI PER LE DONNE,**
- **PENSIONE "QUOTA 100": 62 ANNI DI ETÀ E 38 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA.**
- **OPZIONE DONNA: 58 ANNI DI ETÀ E 35 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DOPO 12 MESI DALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO.**

PERSONALE DELLA SCUOLA
CESSAZIONI E ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
DAL 01/09/2020

➤ **67 ANNI DI ETÀ AL 31/08/2020**

D'UFFICIO, OPPURE, A DOMANDA, ENTRO IL 31/12/2020, PURCHE' SI SIANO MATURATI ALMENO 20 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA. TALE REQUISITO VALE SIA PER GLI UOMINI CHE PER LE DONNE.

➤ **65 ANNI DI ETÀ AL 31/08/2020,**

D'UFFICIO, SE IN POSSESSO, A TALE DATA, DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (41 ANNI E 10 MESI PER LE DONNE E 42 ANNI E 10 MESI PER GLI UOMINI).

➤ **PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA AL COMPIMENTO DI UN'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31/12/2020 DI 41 ANNI E 10 MESI PER LE DONNE E 42 ANNI E 10 MESI PER GLI UOMINI, SENZA ARROTONDAMENTI.**

➤ **PENSIONE ANTICIPATA CON "QUOTA 100" CON 62 ANNI DI ETÀ E 38 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31/12/2020.**

➤ **IL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA CON IL CALCOLO DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO "OPZIONE DONNA" SI MATURA CON 58 ANNI DI ETÀ E 35 DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31/12/2019.**

TABELLA - REQUISITI PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
A DECORRERE DAL 01/09/2020.

A)	PERSONALE CON CESSAZIONE D'UFFICIO, PER LIMITI DI ETÀ, CHE COMPIE ANNI 67 ENTRO IL 31 AGOSTO 2020 (NATO ENTRO IL 31/08/1953)
B)	PERSONALE DELLA SCUOLA CHE COMPIE ANNI 67 ENTRO IL 31/12/2020 (NATI ENTRO IL 31/12/1953) CON 20 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31/08/2020 (A DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 59 C.9 L. 449/97)
C)	PERSONALE CHE CESSA PER TERMINE DEL PERIODO DI PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO.
D)	PERSONALE CON CESSAZIONE D'UFFICIO, PER LIMITI DI ETÀ, 65 ANNI AL 31/08/2020 (NATI ENTRO IL 31/08/1955) CHE MATURA, AL 31/08/2020, UN'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DI 41 ANNI E 10 MESI PER LE DONNE E 42 ANNI E 10 MESI PER GLI UOMINI, SENZA ARROTONDAMENTI.

LA PROROGA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO

Con il D.L. n. 90/2014, convertito in Legge 11/08/2014, n. 114, è stato abolito l'istituto del trattenimento in servizio per un biennio previsto dall'art. 16 comma 1 del D. Lvo n. 503/1992 (art. 509 comma 5 del D. Lvo n. 297/1994 per il comparto scuola). Potrà chiedere la permanenza in servizio, ai sensi dell'articolo art. 509 c. 3 del D.Lvo n. 297/1994, solo il personale che compie 67 anni di età entro il 31 agosto 2020 e non possa vantare 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. La proroga, non oltre il 70esimo anno di età, potrà essere concessa dal Dirigente scolastico esclusivamente per il raggiungimento dell'anzianità minima per il diritto a pensione (20 anni).

AD ISTANZA DI PARTE	AL COMPIMENTO DEL 67^ ANNO DI ETA' SE NON SI E' IN POSSESSO DI 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE SIA UOMINI CHE DONNE	AL 31.8.2020
----------------------------	---	---------------------

PENSIONE ANTICIPATA

TIPOLOGIA DI CESSAZIONE	REQUISITI	CONSEGUI TI ENTRO	DESTINATARI
PENSIONE ANTICIPATA	42 ANNI E 10 MESI A PRESCINDERE ETA' ANAGRAFICA	31.12.2020	UOMINI
PENSIONE ANTICIPATA	41 ANNI E 10 MESI A PRESCINDERE ETA' ANAGRAFICA	31.12.2020	DONNE
PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100	62 ANNI DI ETA' CON 38 ANNI DI CONTRIBUTI	31.12.2020	SIA UOMINI CHE DONNE
PENSIONE OPZIONE DONNA CALCOLO CONTRIBUTIVO	58 ANNI DI ETA' E 35 ANNI DI CONTRIBUTI	31.12.2019	SOLO DONNE

LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO “D’UFFICIO”

TIPOLOGIA DI CESSAZIONE	CESSAZIONE AL COMPIMENTO	REQUISITI CONSEGUITI ENTRO	DESTINATARI
OBBLIGATORIA	67 ANNI E 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE	31.8.2020	UOMINI E DONNE
OBBLIGATORIA	AL COMPIMENTO DEL 65 ANNO DI ETÀ SE IN POSSESSO DELL’ANZIANITÀ CONTRIB. VA DI ANNI 41 E 10 MESI	31.8.2020	DONNE
OBBLIGATORIA	AL COMPIMENTO DEL 65 ANNO DI ETÀ SE IN POSSESSO DELL’ANZIANITÀ CONTRIB. VA DI ANNI 42 E 10 MESI	31.8.2020	UOMINI
FACOLTA’ DELL’AM.ZIONE RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON PREAVVISO	SE IL DIPENDENTE E’ IN POSSESSO DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DI ANNI 42 E 10 MESI	31.8.2020	UOMINI
FACOLTA’ DELL’AM.ZIONE RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON PREAVVISO.	SE LA DIPENDENTE E’ IN POSSESSO DELL’ANZIANITÀ CONTRIB. VA DI ANNI 41 E 10 MESI	31.8.2020	DONNE

PENSIONE DI VECCHIAIA A 67 ANNI DI ETÀ FINO AL 31/12/2022.

Il MEF con decreto del 5 novembre 2019 pubblicato nella G.U Serie Generale n. 267 del 14/11/2019 ha lasciato invariato il collocamento a riposo per vecchiaia a 67 anni di età, senza ulteriori adeguamenti alla speranza di vita per il biennio 2021/2022, per cui sarà collocato a riposo d’ufficio il personale della scuola che entro il 31/08/2021 (nati entro il 31/08/1954) ed entro il 31/08/2022 (nati entro il 31/08/1955) compie 67 anni di età.

APE SOCIALE

L’APE SOCIALE, entrata in vigore con DPCM del 23/05/2017, n. 88, dal 01/05/2017, è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano cioè compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.

La pensione Ape Sociale, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018 con il D.L. n. 4 del 28/01/2019, è stata prorogata fino al 31/12/2019. Il D.D.L di Bilancio 2020 proroga fino al 31/12/2020 l’accesso all’APE SOCIALE.

L’APE sociale è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti in possesso delle condizioni indicate dalla legge abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- almeno 63 anni di età;*
- almeno 30 anni di anzianità contributiva;*
- almeno 36 anni di anzianità contributiva per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'allegato A del DPCM ;*
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.*

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. Il personale che entro il 31 dicembre 2020 ritiene di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge può presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2020, 15 luglio 2020 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2020. La domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, deve essere presentata in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali alla sede territoriale Inps di competenza.

Coefficienti di trasformazione in vigore dal 2019

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decreto del 15 maggio 2018 -Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo-, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2018, ha indicato i nuovi coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il calcolo della pensione con il sistema contributivo per il triennio 2019/2021.

Com'è noto, la legge 335/95 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 1996, il calcolo del trattamento pensionistico con il sistema contributivo.

I coefficienti di trasformazione sono valori che concorrono al calcolo della pensione con metodo contributivo. Per effetto di questi valori il montante contributivo versato dal lavoratore durante la sua vita lavorativa viene trasformato nella pensione annua. I coefficienti di trasformazione variano in base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale, a partire dall'età di 57 anni fino ai 70 anni. Maggiore è l'età del lavoratore, più elevati risulteranno anche i coefficienti di trasformazione. Tali coefficienti riguardano solo le pensioni o le quote di pensione determinate con il sistema contributivo.

PERTANTO RISULTANO INTERESSATI DA QUESTO MECCANISMO:

- i lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali conseguono tutto l'assegno pensionistico determinato con il sistema di calcolo contributivo;*
- i lavoratori già in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 per i quali l'applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 1996;*
- i lavoratori in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 per i quali l'applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012 (Legge 214/2011- Riforma Fornero);*
- le donne che esercitano l'opzione donna di cui all'articolo 1, comma 8, legge 23 agosto 2004, n. 243;*
- I lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le regole attualmente vigenti.*

Il montante contributivo è il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni lavorativi sul quale sarà calcolato il trattamento pensionistico. Per determinare il montante contributivo dei contributi bisogna:

- *individuare la base imponibile annua (retribuzione annua per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti oppure reddito annuo per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) corrispondente ai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto o da ricongiunzione fatti valere dall'assicurato in ciascun anno;*
- *calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33% in caso di lavoratore dipendente oppure per l'aliquota di computo del 20% in caso di lavoratore autonomo. Per i parasubordinati l'aliquota varia dal 17% al 27%;*
- *Determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL), calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente.*

L'importo così ottenuto costituisce quindi il montante contributivo per i periodi maturati dopo il 31 dicembre 1995, ovvero dopo il 31 dicembre 2011.

La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere effettuata al 31 dicembre di ciascun anno, escludendo i contributi dell'ultimo anno lavorato, e ha effetto per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo.

L'INDENNITA' DI BUONUSCITA (TFS/TFR)

L'INPS con la circolare n.154 del 17.9.2015, ha fornito chiarimenti in ordine alla tempistica e alle modalità di erogazione della buonuscita al personale del pubblico impiego (quindi anche della scuola). Il personale è stato classificato e distinto in ragione della maturazione del diritto a pensione, requisiti che si riflettono anche sulla erogazione della indennità di buonuscita.

TABELLA RIEPILOGO E DI SINTESI

TIPOLOGIA DI CESSAZIONE	DAL 1^ GENNAIO 2014
INABILITA' O DECESSO	105 GIORNI
LIMITI DI ETA' 67 ANNI	12 MESI +3
LIMITI DI ETA' 65 ANNI E ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (D'UFFICIO)	12 MESI +3
CESSAZIONE VOLONTARIA PER MASSIMA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	24 MESI +3

RATEIZZAZIONE IN BASE ALL'IMPORTO DELLA BUONUSCITA

RATE	DIRITTO A PENSIONE MATURATO DAL 1.1.2014
PRIMA RATA	FINO A 50 MILA EURO LORDE
SECONDA RATA	SOMMA ECCEDENTE 50 MILA E SINO A 100 MILA
TERZA RATA	SOMMA ECCEDENTE 100 MILA EURO

Attenzione: Per le liquidazioni dei trattamenti di importo lordo superiori a 50 mila euro, ai tempi di liquidazione indicati nella tabella sopra riportata, bisogna aggiungere altri 12 mesi dalla 1° liquidazione per percepire l'importo compreso tra i 50 mila e i 100 mila euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione della parte eccedente, cioè oltre i 100mila euro.

ANTICIPO TFS/TFR

Il D.L. N. 4 DEL 28/01/2019 ha introdotto, ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio o di fine rapporto, l'anticipo del TFS/TFR.

Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, il personale che cessa dal servizio con diritto a pensione, può presentare richiesta di finanziamento per un importo massimo di 45.000 euro o l'importo spettante se l'indennità è inferiore a tale somma. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale. Con DPCM da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge (legge di conversione n. 26 del 28 marzo 2019) del D.L. N. 4/2019 dovevano essere disciplinate le modalità di attuazione, i criteri, le condizioni e gli adempimenti per l'accesso al finanziamento. DPCM non ancora emanato.

SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E DI FINE RAPPORTO

La FLP SCUOLA FOGGIA ha attivato presso la sede provinciale un **SERVIZIO ASSISTENZA PENSIONISTICA** per tutti gli iscritti e per coloro che intendono aderire alla FLP. Il servizio è coordinato dalla dirigente sindacale **CARMELA FRASCELLA**, già responsabile dell'Ufficio Pensioni dell'ex Provveditorato agli Studi di Foggia. L'attività di consulenza ed assistenza, riguarda non solo coloro che devono essere collocati a riposo, ma anche il personale scolastico che deve produrre istanze di riscatto, computo e ricongiunzione dei servizi prestati prima della nomina in ruolo. Il servizio pensionistico, inoltre, cura tutta la verifica dell'anzianità pensionistica ed inoltra della domanda di cessazione all'Amministrazione di appartenenza, con la previsione anche della dell'importo della pensione spettante. **Per usufruire dell'assistenza prenotarsi al seguente link:**

<http://www.flpscuola.org/flpprenotazioni/>

*A seguito, poi, della convenzione che la FLP SCUOLA FOGGIA ha stipulato con il **PATRONATO SIAS-MCL DI FOGGIA**, sarà, inoltre, possibile, e in maniera del tutto gratuita, usufruire della successiva assistenza da parte del predetto Patronato per l'inoltro della domanda e della documentazione all'INPS per ottenere il trattamento pensionistico e di fine rapporto.*

Foggia, 30 novembre 2019

LA SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA

